

PREAMBOLO

Visto il Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping internazionali e nazionali;

Preso atto che tale Programma Mondiale Antidoping ha come finalità:

- tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli atleti del mondo;
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping;

Atteso che tale Programma si compone dei seguenti elementi:

- livello 1: il Codice, che rappresenta il documento fondamentale ed universale su cui si basa il Programma Mondiale Antidoping dello sport;
- livello 2: gli Standard internazionali, che tendono ad armonizzare gli specifici aspetti di natura tecnica e operativa del programma antidoping;
- livello 3: i Modelli di migliore pratica, che si prefiggono di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping,

Considerato che è fatto onere alla WADA controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e che a tal fine ad anni alterni ogni Firmatario si impegna a riferire e a motivare gli eventuali casi della sua mancata osservanza;

Preso atto che l'inosservanza del Codice può comportare l'applicazione di sanzioni riguardanti Giochi Olimpici e Paraolimpici, Campionati Mondiali o l'Organizzazione di importanti eventi sportivi;

Atteso che integrazioni e miglioramenti apportati al Codice, anche con l'eventuale contributo di atleti, Firmatari e Governi, entrano in vigore - salvo diversa deliberazione - tre mesi dopo la loro approvazione per essere fatti propri dai Firmatari entro un anno dall'approvazione stessa;

Preso atto che i Firmatari possono revocare l'adozione del Codice notificando per iscritto alla WADA tale loro intenzione con preavviso di almeno sei mesi;

Atteso che il CIO, nel corso della propria Sessione tenuta a Praga nel mese di luglio 2003, ha adottato per acclamazione il Codice Mondiale Antidoping;

Visto il Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al C.O.N.I. il potere di adottare misure per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico sportive;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, e successive norme attuative;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Attesa la sussistenza di una diversa e autonoma posizione tra gli ordinamenti sportivo e statale, ed avuti presenti gli obblighi che discendono dalle deliberazioni e dagli indirizzi degli Organismi sportivi internazionali, ferma restando la necessità che le norme sportive di natura regolamentare trovino armonizzazione con quanto disciplinato dall'ordinamento statale;

Alla luce di quanto sopra indicato, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“C.O.N.I.”) adotta il documento tecnico denominato *Regolamento dell'attività antidoping*, (“*Regolamento*”) attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA (“Codice”), al quale si rimanda nella versione inglese del testo per quanto non espressamente indicato nel *Regolamento* o qualora insorgano controversie.